



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

**SETTORE :** **Personale, Informatica, Protocollo,  
Attività Produttive, Commercio e  
Agricoltura**

**Responsabile:** **Farris Filippo**

**DETERMINAZIONE N.** **1065**

**in data** **12/09/2023**

**OGGETTO:**

Avvio procedura di RDO sul CAT Sardegna per l'affidamento del servizio di effettuazione di analisi e visite mediche dal 01/10/2023 al 31/12/2025 prorogabile per ulteriori 3 anni, correlate all'espletamento sul personale dipendente della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008. Determinazione a contrarre. CIG Z663C62BF3.

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- l'articolo 41, ai sensi del quale vanno ricomprese nella sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente:
  - la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alle mansioni specifiche di competenza;
  - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, una volta l'anno; tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  - la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

considerato che con determinazione n.1404 del 28/11/2022 veniva affidato il servizio relativo alla sorveglianza sanitaria ricomprendente le mansioni di medico del lavoro per il triennio 2023/2025;

vista la nota con la quale il medico competente ha trasmesso l'attuale protocollo sanitario cui sottoporre tutto il personale dipendente in base al profilo professionale di appartenenza, con la specificazione che le visite in capo agli impiegati, agli agenti di polizia locale, ai messi notificatori e ai lavoratori svolgenti mansioni meramente esecutive non ricomprese nella categoria degli impiegati devono essere effettuate ogni due anni e quelle in capo agli operai e assimilati devono svolgersi annualmente;

rilevato che la maggior parte del personale impiegatizio, di polizia locale, amministrativo ed assimilato è stato sottoposto ad analisi e visite mediche tra i mesi di ottobre-novembre 2021;

dato atto che costituisce presupposto in ordine all'esecuzione delle citate visite mediche da parte dell'Amministrazione, l'effettuazione delle analisi e degli accertamenti medici indicati nel citato protocollo formulato dal medico competente;

ritenuto, pertanto necessario provvedere, per esigenze di programmazione, all'individuazione di un operatore economico cui affidare, con decorrenza 01/10/2023 e termine il 31/12/2025, l'espletamento delle analisi e dei controlli in capo al personale dipendente ai fini della successiva esecuzione delle visite mediche previste dall'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008 da parte del medico competente, con possibilità di proroga del servizio per un ulteriore triennio;

visto il decreto legislativo n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare:

- l'articolo 1 (Principio del risultato), a norma del quale, tra l'altro:
  - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- l'articolo 2 (Principio della fiducia), a norma del quale, tra l'altro:
  - l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
  - il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'articolo 3 (Principio dell'accesso al mercato), a norma del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l'articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), a norma del quale, tra l'altro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze;
- l'articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento), a norma del quale, tra l'altro:
  - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
  - ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine;
  - l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
  - una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), il quale prevede, tra l'altro, che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'articolo 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), ed in particolare il comma 10 a norma del quale nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario e' tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove piu' favorevoli per la stazione appaltante;

considerato che:

- il Comune di Sestu è iscritto all' "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del decreto legge n.179/2012;
- se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, del citato decreto legislativo n.50/2016, occorre procedere secondo una delle seguenti modalità:
  - mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  - ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rilevano:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R.n.207/2010 o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art.1, comma 450, legge n. 296/2006);

ricordato che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.38/12 del 30/09/2014 è stata disposta l'istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell'ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell'allora vigente articolo n.328 del D.P.R.n.207/2010;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l'utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il Comune di Sestu ha aderito al Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

verificato ai fini e per gli effetti di cui alla suddetta normativa che sul portale di Consip SPA, in merito ai servizi necessitati, non risultano attive convenzioni a cui poter aderire; tuttavia, ai fini della determinazione dei prezzi di mercato da utilizzarsi per l'affidamento in oggetto, si rileva la presenza della convenzione Gestione Integrata Sicurezza ed.4 lotto 5 scaduta in data 01/09/2022, dalla quale si desumono i seguenti corrispettivi per le prestazioni necessitate dall'Ente:

Numero	Tipologia esame/visita da eseguire	Prezzo
1	Emocromo	€ 4,50
2	Glicemia	€ 1,80
3	Creatinina	€ 1,80
4	Sgot	€ 1,80
5	Sgpt	€ 1,80
6	Gamma gt	€ 1,80
7	Elettroforesi proteica	€ 8,10
8	Esame urine	€ 1,80
9	Visita oculistica	€ 42,75
10	Spirometria	€ 17,10
11	Elettrocardiogramma	€ 15,75
12	Controllo funzione visiva con Ergovision Visita ergoftalmologica	€ 15,75
13	Audiometria	€ 18,00
14	Audit C	///
15	Drug Test	€ 18,90
16	Accertamenti alcolimetrici	€ 18,90

rilevato che sulla base dell'attuale protocollo, del numero degli addetti suddivisi per profilo professionale, della scadenza delle analisi e delle visite pregresse nonché delle prospettive assunzionali legate all'assunta programmazione in materia di fabbisogno di personale, può determinarsi una stima generale dei costi massimi di cui dovrà carico l'Amministrazione, prendendo a riferimento i prezzi unitari sopra indicati, nel periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2025, pari a complessivi euro 18.847,35 esenti IVA, oltre ad euro 14.169,60 in caso di proroga del contratto per il triennio successivo, come appresso suddivisi e quantificati:

Profilo professionale	N. Unità da sottoporre a visita/esame	Costo unitario per tipologia dipendente	Totale costo 2023
	2023		
Impiegati e assimilati	70	€ 81,90	€ 5.733,00
Messi comunali	1	€ 23,40	€ 23,40
Addetti polizia locale e assimilati	20	94,05	€ 1.881,00
Lavoratori generici	1	€ 23,40	€ 23,40
Operai e assimilati	1	€ 74,25	€ 74,25
<b>Totali</b>	<b>93</b>		
<b>Totale generale anno 2023</b>			<b>€ 7.735,05</b>

Profilo professionale	N. Unità da sottoporre a visita/esame	Costo unitario per tipologia dipendente	Totale costo 2024
	2024		
Impiegati e assimilati	24	€ 81,90	€ 1.965,60
Messi comunali	2	€ 23,40	€ 46,80
Addetti polizia locale e assimilati	7	€ 94,05	€ 658,35
Lavoratori generici	1	€ 23,40	€ 163,80
Operai e assimilati	3	€ 74,25	€ 222,75
<b>Totali</b>	<b>37</b>		
<b>Totale generale anno 2024</b>			<b>€ 3.057,30</b>

Profilo professionale	N. Unità da sottoporre a visita/esame	Costo unitario per tipologia dipendente	Totale costo 2025
	2025		
Impiegati e assimilati	73	€ 81,90	€ 5.978,70
Messi comunali	1	€ 23,40	€ 23,40
Addetti polizia locale e assimilati	20	€ 94,05	€ 1.881,00
Lavoratori generici	1	€ 23,40	€ 23,40
Operai e assimilati	2	€ 74,25	€ 148,50
<b>Totali</b>	<b>97</b>		
<b>Totale generale anno 2025</b>			<b>€ 8.055,00</b>
Totale generale anno 2026 (stesse previsioni anno 2024)			€ 3.057,30
Totale generale anno 2027 (stesse previsioni anno 2025)			€ 8.055,00
Totale generale anno 2028 (stesse previsioni anno 2024)			€ 3.057,30
<b>Totale generale sino al 31/12/2025</b>			<b>€ 18.847,35</b>
<b>Totale generale proroga 2026-2028</b>			<b>€ 14.169,60</b>
<b>Totale generale complessivo</b>			<b>€ 33.016,95</b>

ritenuto, tenuto conto di quanto precede e ai fini dell'acquisizione dei necessari servizi, di dover avviare un'indagine di mercato telematica attraverso il Sardegna CAT, nell'ambito del quale è presente la categoria AN34 – Servizi sanitari, invitando a presentare offerta tutti i soggetti iscritti nella medesima categoria in possesso dei necessari requisiti, prendendo a riferimento le quantità ed i prezzi sopra indicati, da assumersi a base d'asta per l'effettuazione da parte di ciascun operatore economico di una proposta in termini di ribasso unico percentuale da applicarsi a tutti gli importi;

precisato che:

- l'affidamento in parola è disciplinato dall'articolo 50, comma 2, lettera b) del citato D.Lgs.36/2023, ovvero è riconducibile alla fattispecie dell'affidamento diretto;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del Decreto Legge n.95/2012 (modificato dall'art. 1, comma 151, legge n.228 del 2012 e dall'art.1, comma 494, legge n.208 del 2015), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali afferenti lo svolgimento di analisi di laborato-

rio e dei controlli medici che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, con applicazione di quanto previsto nelle predette disposizioni;

- l'articolo 53 del D.Lgs.36/2023 specifica che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
- a copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale) e/o Prestatori d'opera (eventuale personale addetto) conseguenti all'espletamento del servizio, l'affidatario dovrà essere in possesso o provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con massimali per responsabilità civile per terzi non inferiori ad euro 1.000.000,00 che dovrà presentare in copia all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa e dato atto in merito che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008, mediante l'esecuzione delle visite e delle analisi finalizzate alla stessa;
- il contratto ha ad oggetto l'affidamento delle sopra richiamate visite ed analisi in capo al personale dipendente per il periodo 01/10/2023-31/12/2025, con possibile proroga per il triennio 2026/2028;
- le clausole essenziali del contratto, ovvero gli obblighi delle parti, sono desumibili dall'allegato capitolato d'appalto;
- la scelta del contraente avverrà mediante richiesta di offerta per il tramite della centrale di committenza SardegnaCAT, invitando tutti gli operatori economici iscritti;
- l'affidamento verrà disposto in favore dell'operatore economico che avrà presentato la maggiore percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi del citato articolo 108, comma 3 del decreto legislativo n.36/2023;

ritenuto insussistente l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.81/2008, in quanto le prestazioni oggetto di affidamento sono svolte in locali messi a disposizione dall'operatore economico o comunque in locali terzi, avuto riguardo alla natura dei servizi offerti;

richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

vista la delibera n.10 del 17/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.310 (Spese per accertamenti sanitari relativi al personale) di ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in parola;



accertato, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000 e dell'articolo 9 del decreto legge n.78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

vista la deliberazione di Giunta comunale n.70 del 04/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto in data 07/09/2023 è stato ottenuto il seguente smart CIG: Z663C62BF3;

rilevata la propria competenza in merito giusto il provvedimento di attribuzione dell'incarico di direzione del Settore 3 (decreto sindacale n.12/2023);

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del presente provvedimento l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013, rispetto alla definizione del procedimento in oggetto; attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 - bis del decreto legislativo n.267/2000;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del citato decreto legislativo n.267/2000;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di indire, tramite la piattaforma telematica Sardegna CAT e nell'ambito della categoria "AN34 – Servizi sanitari", un'indagine di mercato telematica mediante l'invio di una richiesta di offerta (Rdo) agli operatori economici iscritti a tale categoria in possesso dei necessari requisiti, volta all'affidamento diretto dei servizi relativi all'espletamento delle visite e delle analisi propedeutiche all'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008, così come esplicitate nell'allegato capitolato tecnico, con decorrenza dal 01/10/2023 e termine in data 31/12/2025, con possibile proroga per il triennio successivo;
2. di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto è contraddistinto dal codice identificativo di gara (CIG) n.Z663C62BF3 e che lo stesso, nella sua determinazione dell'importo, comprende l'opzione per l'eventuale proroga del servizio dal 01/01/2026 al 31/12/2028;
3. di approvare il capitolato tecnico d'appalto e la lettera d'invito allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale esplicitanti le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, le modalità di effettuazione delle prestazioni, la periodicità e i quantitativi massimi stimati;
4. di stabilire che:
  - l'affidamento sarà disposto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del decreto legislativo n.36/2023, mediante la formulazione di un'offerta espressa in termini di ribasso unico percentuale sui singoli valori posti a base d'asta, così come riportati in premessa e nell'allegato capitolato;

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del Decreto Legge n.95/2012 e successive modificazioni, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali afferenti i servizi oggetto di affidamento e di indisponibilità dell'aggiudicatario a uniformare i propri prezzi al tariffario Consip;
  - la proroga del contratto dal 01/01/2026 al 31/12/2028 ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del decreto legislativo n.36/2023 potrà essere disposta discrezionalmente dall'Amministrazione avuto riguardo ai livelli qualitativi del servizio reso dall'aggiudicatario nel primo periodo contrattuale e del permanere della convenienza per l'Ente delle condizioni economiche di aggiudicazione;
5. di dare atto che in relazione ai quantitativi massimi stimati e agli importi previsti per ciascuna prestazione, il costo presunto complessivo del presente affidamento è pari ad euro 18.847,35 esenti IVA sino al 31/12/2025, oltre ad euro 14.169,60 esenti IVA per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028 nel caso di attivazione dell'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del decreto legislativo n.36/2023;
6. di garantire la copertura finanziaria della spesa teorica massima derivante dall'affidamento in oggetto, determinata ai sensi del precedente punto 5, esclusa l'eventuale proroga la quale potrà essere attivata nel triennio di riferimento previo stanziamento delle necessitate poste, come appresso specificato:
- assunzione di prenotazione di impegno di spesa per euro 7.735,05 sul capitolo n.310/2023 del bilancio 2023/2025;
  - assunzione di prenotazione di impegno di spesa per euro 3.057,30 sul capitolo n.310/2024 del bilancio 2023/2025;
  - assunzione di prenotazione di impegno di spesa per euro 8.055,00 sul capitolo n.310/2025 del bilancio 2023/2025;
7. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dall'affidamento in oggetto avrà scadenza negli importi di avvenuta adozione dei relativi impegni;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 e dell'articolo 28 del decreto legislativo n.36/2023;
9. di individuare nel dott.Filippo Farris il responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n.36/2023.

L'Istruttore  
Alessandro Scano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott.Filippo Farris